

VERBALE DI SEDUTA 11 GENNAIO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 11 del mese di gennaio alle ore 10.00 nella sala riunioni "Avv. Nino Florio", si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania; sono presenti i signori Consiglieri:

Avv. Maurizio	MAGNANO di SAN LIO	- Presidente
Avv. Marco	TORTORICI	- Vice Presidente
Avv. Salvatore Walter	TORO	- Consigliere Segretario
Avv. Antonino	DISTEFANO	- Consigliere Tesoriere
Avv. Santo	LI VOLSI	
Avv. Angela	CHIMENTO	
Avv. Rosario	PIZZINO	
Avv. Roberto	CARUSO	
Avv. Cesare	SANTUCCIO	
Avv. Orazio	CONSOLO	
Avv. Alberto	GIACONIA	
Avv. Maria	CHIARAMONTE	
Avv. Carmelo	MARZA'	
Avv. Vincenzo	REINA	
Avv. Giuseppe	CALVO	
Avv. Jessica	GUALTIERI	
Avv. Ignazio	DANZUSO	
Avv. Maria Concetta	LA DELFA	
Avv. Elena	CASSELLA	
Avv. Riccardo	LIOTTA	
Avv. Rosa Viviana	SIDOTI	
Avv. Orazio	TORRISI	
Avv. Denise	CARUSO	
Avv. Lucia	SPAMPINATO	

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Decreto Legge di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 3 della legge 113/2017 e proroga del termine di cui all'art. 27, comma 4 legge 31 dicembre 2012 n.247- determinazioni.

Constatata la regolarità della convocazione, si passa a trattare il sopra indicato ordine del giorno.

1. Decreto Legge di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 3 della legge 113/2017 e proroga del termine di cui all'art. 27, comma 4 legge 31 dicembre 2012 n.247- determinazioni.

Prende la parola il Presidente Sig. Avv. Maurizio Magnano di San Lio che si sofferma sul susseguirsi degli eventi, ultimo dei quali la notizia del decreto Legge che sarebbe stato varato ieri in tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri del quale decreto si ha, allo stato, solo uno schema, non reperendosi su internet alcun documento ufficiale né è pervenuta comunicazione ufficiale.

Il Presidente passa a leggere analiticamente il testo dello schema di Decreto Legge rinvenuto sul sito ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, stante che, come dianzi detto, non si ha il testo ufficiale del Decreto in questione, nonché della lettera di accompagnamento e della relazione tecnica allegata allo schema di Decreto medesimo.

Prende la parola il Consigliere Torrissi il quale, in relazione alla propria designazione alla carica di

Consigliere Distrettuale di Disciplina, dichiara di astenersi dal voto e dalla discussione e pertanto si allontana dall'aula alle ore 10:53.

Interviene il Consigliere Li Volsi il quale, sentita la relazione introduttiva del Presidente dichiara di astenersi dalla presente discussione e pertanto si allontana dall'aula di Consiglio alle ore 10:55.

A questo punto interviene il Consigliere Reina il quale, per le medesime ragioni esposte dal Cons. Torrisi, si astiene e si allontana dall'aula di Consiglio alle ore 10:57.

Interviene il Consigliere Liotta il quale chiede se i colleghi Torrisi e Reina sono da considerare decaduti dalla carica di Consiglieri stante che lo hanno dichiarato, tanto al fine di valutare la regolarità della convocazione di cui all'odierna seduta e delle eventuali delibere da adottare.

Interviene il Consigliere Spampinato il quale richiama l'art. 28 della L. 247/2012, così come novellato dall'art. 16 della L. 113/2017 secondo cui *il Consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente entro i trenta giorni successivi dal verificarsi dell'evento.*

Interviene il Cons. Cassella che chiede la sospensione per un paio d'ore della seduta di Consiglio considerato che, peraltro, all'interno dell'ordine del giorno comunicato questa mattina per via di pec non si richiedono determinazioni in merito al decreto, ciò al fine di studiare su quanto è chiesto di decidere e di valutare anche la posizione di conflitto di interesse di tutti i candidati all'elezioni in corso; chiede che si voti sul punto.

Il Presidente preso atto della dichiarazione del Cons. Cassella rappresenta che la dizione completa dell'odierno punto all'o.d.g. riguarda l'indicazione riportata circa le misure urgenti ed indifferibili nonché la dizione "determinazioni".

Interviene il Cons. Chiaramonte la quale, preso spunto dalla dichiarazione del Cons. Cassella, si dichiara contraria alla sospensione della seduta ritenendo che il Consiglio così come convocato e formato possa legittimamente operare e assumere decisioni.

Sulla richiesta di voto avanzata dal Cons. Cassella interviene il Cons. Calvo il quale ritiene che la seduta debba essere aggiornata a dopo la pubblicazione del decreto legge in questione.

Interviene il Cons. Chimento il quale dichiara che si gira intorno al vero problema in quanto ci sono colleghi del Foro che in questo momento stanno esprimendo il proprio voto. Chiede di procedere oltre nella seduta odierna e di prendere una decisione circa la prosecuzione di esercizio del voto o meno.

Interviene il Cons. Pizzino il quale dichiara di essere contrario alla sospensione della seduta in quanto non vi sono esigenze di approfondimento essendo il problema relativo al doppio mandato ben noto da anni; ogni approfondimento può affrontarsi in questa sede di dibattito e di confronto tra i consiglieri e sottolinea, infine, la necessità di pervenire a soluzione con urgenza.

Si passa alla votazione della proposta di continuare o sospendere/rinviare la seduta;

il Presidente mette ai voti la proposta di continuare nella seduta o sospendere la stessa.

Il Consiglio, con l'astensione dei Consiglieri Tortorici, Distefano, Giaconia, Gualtieri, Caruso Roberto, Toro, con il voto favorevole alla sospensione/rinvio dei consiglieri Calvo, Cassella, Denise Caruso, Liotta e con il voto contrario dei restanti consiglieri, a maggioranza, stabilisce di procedere oltre nella seduta.

A questo punto si passa alla discussione del punto all'ordine del giorno.

Interviene il Cons. Sidoti la quale mette in evidenza come la prosecuzione della competizione elettorale in corso pregiudicherebbe, a seguito del noto recente intervento normativo, il diritto dell'elettorato attivo e passivo dell'avvocatura catanese; propone quindi l'annullamento in autotutela delle elezioni specie per evitare la proposizione di eventuali considerevoli ricorsi; rileva in particolare che la presentazione di candidature divenute illegittime a seguito del noto decreto legge del 10.01.2019 ha pregiudicato il diritto di coloro i quali avrebbero potuto candidarsi in assenza delle suddette candidature nonché il diritto di candidati al momento in competizione, di poter ricevere il voto da parte di elettori che di contro lo hanno dato ai sette candidati divenuti ineleggibili. La lettera di accompagnamento al decreto è di chiaro tenore in relazione all'intento deflattivo di ricorsi che diversamente verrebbero presentati.

Interviene il Cons. Santuccio : il 10.01.2019 il CdM ha pubblicato il comunicato stampa n°37 che

chiarisce i contenuti delle misure urgenti ed indifferibili per il rinnovo dei COA ed in tale senso specifica la valenza della bozza del decreto legge ed intende chiarire e superare, finalmente, tutti i dubbi interpretativi in ordine a quanto oggi oggetto di discussione.

Interviene il Cons. Consolo il quale rileva che lo schema di decreto legge approvato dal CdM e la relativa lettera di accompagnamento, anche se ancora non pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, rappresentano pur tuttavia un "fatto nuovo ed imprescindibile" di cui il Consiglio deve in ogni caso tenere conto; a tal fine si associa alle osservazioni formulate dai consiglieri Sidoti e Santuccio relative alla necessità di annullare le elezioni in corso che risulterebbero sicuramente inficcate nel loro corretto svolgimento. Segnala altresì che lo schema di decreto, pur prevedendo la possibilità del rinnovo dei Consigli degli Ordini entro il mese di luglio 2019, purtuttavia chiede che le nuove elezioni vengano indette nel più breve tempo possibile ed in particolare non appena chiarito lo scenario normativo.

Interviene il Cons. Danzuso il quale fa proprie le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte dai consiglieri Sidoti Santuccio e Consolo ed aggiunge che il Consiglio non può esimersi dal prendere atto delle indicazioni offerte in senso al citato schema di decreto a tutela dell'elettorato attivo nonché passivo e considerato che "tale previsione è volta a consentire ai Consigli uscenti degli Ordini circondariali di valutare la possibilità di una rimodulazione dei tempi dei procedimenti elettorali già avviati in relazione alla disposizione interpretativa che si introduce, ciò al fine di prevenire successive, eventuali, contestazioni dell'esito elettorale" come indicato nella relazione illustrativa allo schema del suddetto decreto.

Alle ore 12:24 interviene il Cons. Ficili.

Interviene il Cons. Spampinato il quale si associa alle dichiarazioni dei Consiglieri che l'hanno appena preceduta e rileva che alla luce del superamento delle incertezze interpretative dell'art. 3 co. 3 L. 113/2017, così come contenute esplicitamente nella deliberazione del C.d.M. del 10.01.2019, le operazioni di voto in corso risultano inficcate nella loro regolarità e ciò sotto il profilo della tutela dell'elettorato attivo e passivo, così come si evince anche dalla relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legge.

A questo punto, non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire, si procede al voto tra la proposta di annullamento delle elezioni in corso e la loro prosecuzione.

Con l'astensione dei Consiglieri Tortorici, Distefano, Giaconia, Gualtieri, Caruso Roberto, Toro, Ficili in quanto sopraggiunta in seduta solo alla fine del dibattito, Cassella, questa ultima in quanto dichiara che la propria precedente richiesta di sospensione della seduta per un paio d'ore era propedeutica ad una ulteriore e necessaria valutazione di una tematica fondamentale per la classe Forense e non accordare la sospensione della seduta non rende possibile, al Cons. Casella, affrontare la tematica - Il Consiglio, all'unanimità degli altri presenti, delibera di annullare in autotutela le operazioni di voto così come deliberate con decisione del 20.11.2018 e di rinviare a data da destinarsi al momento in cui il quadro normativo diverrà assolutamente chiaro ed al fine di evitare proprio quelle considerazioni preliminari riportate nello schema di decreto legge, ossia "ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le condizioni per un ordinato rinnovo dei Consigli degli ordini Circondariali Forensi scaduti il 31.12.2018" ed essendo la previsione normativa volta a consentire ai Consigli uscenti degli Ordini Circondariali di valutare la possibilità di una rimodulazione dei tempi dei procedimenti elettorali già avviati in relazione alla disposizione interpretativa al fine di prevenire successive eventuali contestazioni dell'esito elettorale.

Il Consiglio delibera altresì di dare immediata esecuzione alla presente delibera allegando copia della delibera del 20.11.2018, dello schema di decreto legge recante misure urgenti ed indifferibili per il rinnovo dei Consigli degli Ordini Circondariali Forensi e relativa relazione di accompagnamento.

Delibera ancora di trasmettere copia del presente verbale a Sua Eccellenza il Primo Presidente della Corte d'Appello di Catania, a Sua Eccellenza il Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello

Tribunale di Catania, al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, al Sig. Ministro della Giustizia, al Sig. Presidente del Consiglio Nazionale Forense, al Sig. Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense, al Sig. Presidente di Cassa Forense, a tutti gli Ordini degli Avvocati d'Italia ed alle Unioni Regionali Forensi;

altresi di darne avviso alla Commissione elettorale impegnata nello svolgimento delle operazioni di voto di Catania e di darne avviso mediante pubblicazione sul sito istituzionale, affiggenne copia sulla bacheca istituzionale dell'Ordine e di trasmetterla a mezzo posta elettronica certificata agli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Catania.


Si dà atto che quanto verbalizzato lo è stato sotto precisa dettatura di chi ha preso la parola e quindi dei diretti interessati e che è stato letto nuovamente prima della chiusura del presente verbale che viene dichiarato immediatamente esecutivo.

La seduta viene chiusa alle ore 13:35

Il Consigliere Segretario
Avv. Salvatore Walter Toro



Il Presidente
Avv. Maurizio Magnano di San Lio





Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA del 20/11/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di novembre alle ore 17.00 nella sala riunioni "Avv. Nino Florio", si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania; sono presenti i signori Consiglieri:

Avv. Maurizio	MAGNANO di SAN LIO - Presidente
Avv. Marco	TORTORICI – Vice Presidente
Avv. Salvatore Walter	TORO – Consigliere Segretario
Avv. Antonino	DISTEFANO - Consigliere Tesoriere
Avv. Santo	LI VOLSI
Avv. Rosario	PIZZINO
Avv. Roberto	CARUSO
Avv. Cesare	SANTUCCIO
Avv. Orazio	CONSOLO
Avv. Alberto	GIACONIA
Avv. Maria	CHIARAMONTE
Avv. Carmelo	MARZA'
Avv. Vincenzo	REINA
Avv. Jessica	GUALTIERI
Avv. Maria Concetta	LA DELFA
Avv. Elena	CASSELLA
Avv. Riccardo	LIOTTA
Avv. Rosa Viviana	SIDOTI
Avv. Laura	FICILI
Avv. Orazio	TORRISI
Avv. Denise	CARUSO

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Omissis....

Constatata la regolarità della convocazione, si passa a trattare il sopra indicato ordine del giorno.

Omissis....

Convocazione Assemblea Elezioni rinnovo composizione Consiglio: determinazioni;

interviene il Presidente in ordine alle questioni logistiche e temporali legate all'inaugurazione dell'anno giudiziario e della società CEPA che gestisce il software adoperato per le operazioni di votazione; questioni, queste, che incidono nell'individuazione delle date di votazione.

La durata delle operazioni di voto è opportuno che subisca un'estensione in ragione dell'alto numero dei votanti anche al fine ulteriore di evitare ai colleghi il disagio delle lunghe attese.

Le date disponibili sono quelle del 09, 10, 11, 12 gennaio 2019 dalle ore 8.30 alle 17:00 salvo il sabato dalle ore 8.30 alle 13:00.

Il Consiglio, pertanto, all'unanimità indice le elezioni per le date del 09, 10, 11, 12 gennaio 2019 secondo le modalità riportate nel documento che, anch'esso approvato all'unanimità, viene allegato al presente verbale.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Omissis....

La seduta viene chiusa alle ore 20:30.

Il Consigliere Segretario
f. to Avv. Salvatore Walter Toro

Il Presidente
f.to Avv. Maurizio Magnano di San Lio

E' copia conforme all'originale
Catania, 11/01/2019

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Salvatore Walter Toro

Sede Istituzionale: Piazza G. Verga - c/o Palazzo di giustizia - 95129 Catania - Tel. 095.448219 - Fax 095.503310

Sede Amministrativa: Via Vincenzo Giuffrida, 23 - 95128 Catania - Tel 095.551919 - Fax 095.441688

E-mail: segreteria@ordineavvocaticatania.it - Cod Fisc.: 80 010 980 870

**SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE URGENTI E INDIFFERIBILI
PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI CIRCONDARIALI FORENSI**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare le condizioni per un ordinato rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018, superando, a tutela della loro funzionalità, le incertezze applicative in ordine alla ineleggibilità di avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 113;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ART. 1.

(Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 e proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

1. L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113.
2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 si svolge entro il mese di luglio 2019.

ART. 2.

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
-

ART. 3.
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Relazione illustrativa

Il presente schema di decreto-legge reca misure urgenti e indifferibili per assicurare condizioni di ordinato rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018, superando, a tutela della loro funzionalità, le incertezze applicative in ordine alla ineleggibilità di avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 113.

La straordinaria necessità e urgenza del provvedimento è determinata dall'esigenza di prevenire – in sede di rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018 – incertezze applicative derivanti dal contrasto interpretativo reso palese dalla sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 32781/2018, depositata in data 19 dicembre 2018, che ha cassato la sentenza del Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizionale n. 80/2018 (RG N. 248/17), disattendendone le premesse interpretative in ordine alla portata dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 (*Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi*), secondo il quale “i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi”.

Secondo la citata sentenza del Consiglio Nazionale Forense, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, non si dovrebbe tener conto dei mandati espletati prima dell'entrata in vigore della legge 12 luglio 2017, n. 113, laddove secondo la menzionata sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 32781/2018, ai fini del divieto di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, si deve tener conto sia dei mandati iniziati prima dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sia di quelli svolti dopo l'entrata in vigore di quest'ultima e anteriormente alla legge 12 luglio 2017, n. 113.

Con l'intervento normativo urgente qui illustrato si intende confermare, con norma di interpretazione autentica, la posizione ermeneutica assunta dalla Corte di cassazione.

Lo schema è composto di **tre** articoli.

L'articolo 1, **comma 1**, contiene la norma di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 e stabilisce che la predetta disposizione sia interpretata nel senso che, ai fini del rispetto del divieto del cumulo di mandati, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima dell'entrata in vigore della legge, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Si chiarisce in tal modo che, anche in sede di prima applicazione, ai fini del divieto di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017, si tiene conto anche dei mandati svolti anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge, inclusi quelli iniziati prima dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247, fermo quanto disposto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo,

e 4 della legge 12 luglio 2017, n. 113, in ordine, rispettivamente, alla possibilità di ricandidarsi quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato e all'irrelevanza dei mandati di durata inferiore ai due anni.

Tale opzione interpretativa è coerente con la norma transitoria di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 113/2017, a norma del quale "In sede di prima applicazione, la durata dei consigli dell'ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge", le quali includono, al comma 3, il divieto di cui si tratta.

L'interpretazione accolta al **comma illustrato** appare inoltre maggiormente conforme alla *ratio* della legge n. 113/2017, volta a promuovere il pluralismo e il ricambio nella rappresentanza professionale.

L'articolo **1**, **comma 2**, dello schema dispone la proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, stabilendo che per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 si svolge entro il mese di luglio 2019.

Tale previsione è volta a consentire ai consigli uscenti degli ordini circondariali di valutare la possibilità di una rimodulazione dei tempi dei procedimenti elettorali già avviati in relazione alla disposizione interpretativa che si introduce, ciò al fine di prevenire successive, eventuali, contestazioni dell'esito elettorale. Al differimento dei tempi per la convocazione dell'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge n. 247 del 2012 consegue la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 113 del 2017.

L'articolo **2** reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo **3**, in considerazione dell'estrema urgenza dell'intervento normativo che si illustra, stabilisce l'entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

RELAZIONE TECNICA

L'intervento normativo è teso a garantire condizioni di ordinato rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018, attraverso l'interpretazione autentica, inserita nell'articolo 1, dell'articolo 3, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 113, in materia di ineleggibilità degli avvocati nell'ambito dei predetti consigli, resa necessaria a seguito delle recenti pronunce in materia, in ordine alla ineleggibilità di avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi.

Sempre con il medesimo articolo, ai fini del rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, si dispone che l'assemblea, prevista dall'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della citata legge 247 del 2012, per la elezione del nuovo consiglio, si svolga entro il mese di luglio 2019.

Gli articoli 3 e 4 dello schema recano, rispettivamente, clausola di invarianza finanziaria e disciplina dell'entrata in vigore per il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, data l'urgenza di provvedere.

Al riguardo, nel riscontrare gli adempimenti in narrativa rivestono essenzialmente un carattere procedimentale, si sottolinea che le spese connesse all'organizzazione ed al funzionamento delle procedure elettive dei consigli dell'ordine forense, sono poste ordinariamente a carico del bilancio dello stesso ordine professionale e, pertanto, non si rinvencono profili di onerosità a carico della finanza pubblica.
